



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XV LEGISLATURA

ANNO 2014

DISEGNO DI LEGGE 10 ottobre 2014, n. 49

Integrazioni della legge urbanistica provinciale 2008: disposizioni in materia di edilizia destinata al culto

D'iniziativa dei consiglieri **Maurizio Fugatti** e **Claudio Civettini** (Lega Nord Trentino)

Presentato il **10 ottobre 2014**

Assegnato alla **Terza Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 9 OTTOBRE 2014, n.

Integrazioni della legge urbanistica provinciale: disposizioni in materia di edilizia destinata al culto

RELAZIONE

La globalizzazione, le guerre civili nei Paesi arabi e del Terzo Mondo, le nuove crociate a difesa del proprio credo religioso hanno contribuito all'avvio dei flussi migratori verso i Paesi occidentali portando alla creazione di una società multietnica. Conseguentemente, sul nostro territorio si sono manifestate da parte di stranieri, associazioni e Istituzioni le richieste di poter liberamente esprimere nelle opportune sedi il proprio credo con la conseguente costruzione o affidamento di luoghi atti ad esercitare la confessione religiosa di appartenenza.

Come noto, la libertà religiosa in Italia viene garantita dalla legge fondamentale dello Stato, la Costituzione, sulla quale si basa la normativa vigente in materia ed in particolar modo si ritrova negli articoli 3, 7, 8, 19, 20 nei quali si individua il principio di non discriminazione su base religiosa, la libertà di professare il proprio credo, di promuovere la diffusione e di celebrare il culto in pubblico o in privato a meno che i riti non siano contrari al buon costume e la proibizione di ogni forma di discriminazione o l'imposizione di speciali oneri fiscali nei confronti di associazioni o istituzioni religiose basate sull'appartenenza confessionale.

Ad oggi, come riportato nella relazione stesa dall'Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel mese di luglio 2013, *sono state concluse ed approvate con legge, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, l'intesa dello Stato italiano con la Tavola valdese e le successive intese di modificazione (firmate il 21 febbraio 1984, il 25 gennaio 1993 e il 4 aprile 2007 e rispettivamente approvate con legge n. 449/1994, n. 409/1993 e n. 68/2009); con l'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e le successive intese di modificazione (firmate il 29 dicembre 1986, il 6 novembre 1996 e il 4 aprile 2007 e rispettivamente approvate con legge n. 516/1988, n. 637/1996 e n. 67/2009); con le Assemblee di Dio in Italia (firmata il 29 dicembre 1986, e approvate con legge n. 517/1988); con l'Unione delle comunità ebraiche italiane e la successiva modificazione (firmate il 27 febbraio 1987 e il 6 novembre 1996 e rispettivamente approvate con legge n. 101/1989 e n. 638/1996); con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia e la successiva modificazione (firmate il 29 marzo 1993, e il 16 luglio 2010 e rispettivamente approvate con legge n. 116/1995 e n. 34/2012); con la Chiesa evangelica luterana in Italia (firmata il 20 aprile 1993 e approvata con legge n. 520/1995); con la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale (firmata il 4 aprile 2007 e approvata con legge n. 126/2012); con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (firmata il 4 aprile 2007 e approvata con legge n. 127/2012), con la Chiesa apostolica in Italia (firmata il 4 aprile 2007 e approvata con legge n. 128/2012), con l'Unione Buddhista italiana (firmata il 4 aprile 2007 e approvata con legge n. 245/2012) e con l'Unione Induista Italiana (firmata il 4 aprile 2007 e approvata con legge n. 246/2012). È stata firmata ma non ancora approvata con legge l'intesa tra lo Stato italiano e la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova.*

Le intese finora concluse, stante il rapporto dell'Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali,

presentano contenuti analoghi sia nel preambolo – che contiene dichiarazioni di carattere generale volte a manifestare la posizione della confessione religiosa su questioni di particolare importanza – sia nel testo dell'intesa, che disciplina specifiche materie. Tra queste, si ricordano:

- ✓ *norme per l'assistenza spirituale nelle c.d. istituzioni obbligate, come le Forze armate, i luoghi di cura e gli istituti di pena;*
- ✓ *norme in materia di istruzione, volte a garantire il diritto di non avvalersi dell'insegnamento religioso, il riconoscimento dei diplomi rilasciati da istituti di studi teologici e il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed 20 istituti di educazione;*
- ✓ *norme per il riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle rispettive confessioni religiose;*
- ✓ *norme che disciplinano il trattamento tributario delle confessioni religiose e i loro rapporti finanziari con lo Stato, sul modello delineato per la Chiesa cattolica dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi";*
- ✓ *norme per la tutela degli edifici di culto e per la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale di ciascuna confessione, a garanzia delle rispettive identità culturali;*
- ✓ *norme riguardanti il libero esercizio del proprio ministero da parte dei ministri di culto nominati dalla confessione religiosa;*
- ✓ *norme per il riconoscimento delle festività religiose di ciascuna confessione religiosa.*

Nel novero delle confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano non figura quella islamica con la quale – nonostante rappresenti la comunità di fede non cattolica più numerosa in Italia – ad oggi non sono state avviate trattative ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Le ragioni sono legate essenzialmente alla multiformità del mondo islamico ed alla mancanza di un soggetto, riconosciuto da tutti, con il quale avviare le trattative. Da parte governativa sono state promosse iniziative volte a favorire l'aggregazione tra associazioni islamiche e la reciproca conoscenza con i rappresentanti delle Amministrazioni statali: nel 2005 è stata istituita dal Ministro dell'interno pro-tempore la Consulta per l'Islam in Italia, nel cui ambito sono state elaborate, nel 2007, la "Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione" e, nel 2008, la "Dichiarazione di intenti per la federazione dell'Islam italiano". Con decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 2010, è stato istituito il Comitato per l'Islam italiano. Alcuni dei rappresentanti di organizzazioni islamiche presenti in quest'ultimo Comitato sono entrati a far parte della Conferenza per le religioni, la cultura e l'integrazione, insediatasi, sotto la presidenza del Ministro per l'integrazione e la cooperazione internazionale, il 19 marzo 2012.

Nonostante la libertà per le confessioni religiose prive di intesa di organizzarsi secondo i propri statuti e di nominare ministri del culto, si ricorda che il riconoscimento della personalità giuridica degli istituti dei culti è comunque condizionata al fatto che si tratti di confessioni religiose i cui principi e le cui manifestazioni esteriori non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato. Questo è proprio il passaggio su cui si vorrebbe ragionare e sul quale è stato anche concepito il disegno di legge.

Le tristi vicende di donne sottomesse, picchiate, violentate, umiliate sono note in tutto il mondo; il disprezzo che i musulmani nutrono nelle altre religioni, arrivando a seminare morte e distruzione; l'uccisione di migliaia di cattolici nei Paesi arabi e africani ugualmente. Eppure, nonostante queste profonde ferite e situazioni che hanno raggiunto l'apice con l'Istituzione dell'ISIS, lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, nonostante gli attacchi dell'11 settembre 2001, nonostante quanto sta accadendo in numerosi Stati,

l'Occidente preferisce non vedere e legittimare la presenza di una religione totalmente in contrasto con il nostro ordinamento, gli usi e i costumi locali, elargendo risorse e immobili in cui professore questa fede.

Non si dimentica neppure la volontà da parte del mondo musulmano di voler prevaricare sulla nostra comunità imponendo modi e stili di vita, obbligando a togliere il crocefisso dai luoghi pubblici, ordinando nelle scuole di non celebrare riti cattolici e qualsiasi forma di espressione religiosa diversa dalla propria. Veri e propri diktat che ledono quella libertà di espressione e di culto dei bambini e ragazzi italiani.

Ma c'è di più. Oggi tale confessione religiosa sta pretendendo in molte realtà la costruzione di moschee, luoghi deputati alla professione religiosa ma che spesso si sono dimostrati scuole per l'insegnamento dell'istigazione all'odio contro il mondo occidentale, per esprimere violenza, per organizzare veri e propri attacchi terroristici e per arruolare nuove leve da utilizzare a proprio piacimento. Un esempio di ciò viene dato dall'espulsione immediata nel mese di agosto del cittadino marocchino XXX (convalidata dal Giudice di Pace di Venezia) per *"grave turbamento dell'ordine pubblico e pericolo per la sicurezza nazionale e discriminazione per motivi religiosi"* in seguito all'espressione della frase *"...contali uno a uno e uccidili fino all'ultimo, non risparmiarne neppure uno..."* volta al popolo israeliano e pronunciata nella moschea di San Donà di Piave.

Per tutte le motivazioni espresse precedentemente, il presente disegno di legge va a regolare la materia relativa alla realizzazione di nuovi edifici destinati ai culti ammessi.

L'articolo 1 va ad integrare quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, della legge urbanistica provinciale, prevedendo che nuove moschee non possono essere realizzate e concesse fino alla stipula di un'Intesa tra lo Stato italiano e l'Islam. Altresì il piano regolatore generale (PRG), nell'individuazione di aree destinate a luoghi di culto musulmani, deve tener conto del numero di immigrati regolarmente residenti nel territorio comunale.

L'articolo 2 dispone che il Comune, dal momento in cui è avvenuta l'intesa tra Stato e confessione religiosa islamica, prima di assegnare un immobile o un'area atta alla creazione o alla presenza di un centro di culto, è tenuto a confrontarsi con la cittadinanza attraverso l'indizione di un referendum al fine di dare voce a coloro che successivamente dovranno nel caso convivere con la stessa.

Infine l'articolo 3 pone alcuni vincoli alla realizzazione o presenza di centri di culto islamici nel territorio trentino, stabilendo criteri e rapporti massimi tra le aree destinate a tale finalità tenendo in considerazione la presenza in aree contermini di edifici aventi finalità di culto appartenenti alla Chiesa cattolica o ad altre confessioni religiose che hanno firmato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, che devono distare almeno 1000 metri dalle aree in questione; la presenza di accessi stradali adeguatamente dimensionati e di spazi destinati a parcheggio in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda degli edifici destinati al culto e la presenza di adeguate opere di urbanizzazione.

Trento, 9 ottobre 2014

Cons. Maurizio Fugatti

Cons. Claudio Civettini



DISEGNO DI LEGGE 10 ottobre 2014, n. 49

Integrazioni della legge urbanistica provinciale 2008: disposizioni in materia di edilizia destinata al culto

Art. 1

Integrazioni dell'articolo 29 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008)

1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 29 della legge urbanistica provinciale 2008 è inserita la seguente:

"d bis) l'individuazione delle aree per l'edilizia destinata al culto da parte di associazioni o istituzioni aventi finalità religiose diverse dalla Chiesa cattolica e dalle altre confessioni religiose che hanno sottoscritto intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;"

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 legge urbanistica provinciale 2008 è inserito il seguente:

"3 bis. L'individuazione delle aree ai sensi del comma 3, lettera d bis), tiene conto del numero di immigrati regolarmente residenti nel territorio comunale."

Art. 2

Integrazione dell'articolo 31 della legge urbanistica provinciale 2008

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della legge urbanistica provinciale 2008 è inserito il seguente:

"2 bis. Prima dell'adozione preliminare prevista dal comma 3, l'individuazione nel progetto di piano delle aree per l'edilizia destinata al culto ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera d bis), è sottoposta a referendum in base all'articolo 50 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige), secondo le previsioni dello statuto comunale."

Art. 3

Integrazione dell'articolo 58 della legge urbanistica provinciale 2008

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge urbanistica provinciale 2008 è inserito il seguente:

"2 bis. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questo comma la Giunta provinciale, sentita la CUP, stabilisce i criteri d'individuazione e i rapporti massimi tra le aree destinate agli insediamenti residenziali e le aree individuate in base all'articolo 29, comma 3, lettera d bis), tenendo conto, in particolare:

- a) della presenza in aree contermini di edifici aventi finalità di culto appartenenti alla Chiesa cattolica o ad altre confessioni religiose che hanno firmato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, che devono distare almeno 1.000 metri dalle aree in questione;
- b) della presenza di accessi stradali adeguatamente dimensionati e di spazi destinati a parcheggio in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda degli edifici destinati al culto;
- c) della presenza di adeguate opere di urbanizzazione."

NOTE ESPLICATIVE

DISEGNO DI LEGGE 10 ottobre 2014, n. 49/XV

Proponente: consiglieri Maurizio Fugatti e Claudio Civettini (Lega Nord Trentino)

Titolo: Integrazioni della legge urbanistica provinciale 2008: disposizioni in materia di edilizia destinata al culto

Nota all'articolo 1

- L'articolo 29 della legge urbanistica provinciale 2008 - e cioè della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 29

Obiettivi e contenuti del piano regolatore generale

1. Il piano regolatore generale (PRG) è lo strumento di pianificazione urbanistica predisposto dal comune, nell'esercizio delle funzioni di governo generale del suo territorio non esplicitamente attribuite ad altri livelli di pianificazione dal piano urbanistico provinciale o dalla legislazione di settore.

2. Il piano regolatore generale, in coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità, assicura le condizioni e i presupposti operativi per l'attuazione del programma strategico di sviluppo sostenibile delineato dal piano territoriale della comunità. In particolare il piano regolatore generale assume efficacia conformativa con riguardo alle previsioni e alle destinazioni urbanistiche riservate al piano urbanistico provinciale, al piano territoriale della comunità e ad altri livelli di pianificazione, fatte salve le integrazioni, le specificazioni e la disciplina espressamente attribuita al piano regolatore generale dai predetti strumenti di pianificazione o dalla legislazione di settore, e fatti salvi gli effetti conformativi demandati dalla legislazione vigente ad altri livelli di pianificazione.

3. Nel quadro dei commi 1 e 2 il piano regolatore generale definisce i suoi contenuti, tra i quali sono essenziali:

- a) l'individuazione delle funzioni ammesse nelle diverse aree del territorio comunale e la disciplina per l'organizzazione e la trasformazione del territorio;
 - b) la precisazione dei perimetri delle aree di tutela ambientale individuate dal piano urbanistico provinciale, nei limiti previsti dal piano urbanistico provinciale medesimo;
 - c) la precisazione delle unità minime d'intervento, degli indici edilizi e in generale delle regole per la trasformazione o conservazione delle aree urbanizzate e da urbanizzare;
 - d) la determinazione del dimensionamento residenziale, nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti ai sensi del piano urbanistico provinciale, eventualmente specificati dal piano territoriale della comunità, e delle disposizioni in materia di residenza contenute negli articoli 56 e 57;
- d bis) l'individuazione delle aree per l'edilizia destinata al culto da parte di associazioni o istituzioni aventi finalità religiose diverse dalla Chiesa cattolica e dalle altre confessioni religiose che hanno sottoscritto intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;**
- e) la definizione delle singole categorie d'intervento ammesse per gli edifici soggetti alla tutela degli insediamenti storici, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 60 e della disciplina integrativa eventualmente stabilita dal piano territoriale della comunità;
 - f) la fissazione delle regole per il razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente, secondo gli indirizzi e criteri previsti dall'articolo 61;
 - g) la localizzazione dei servizi, dei comparti produttivi e delle infrastrutture di esclusivo interesse comunale;
 - h) *omissis*
 - h bis) la perimetrazione delle aree agricole, in adeguamento al piano urbanistico provinciale e al piano territoriale della comunità, se approvato, e la definizione della relativa disciplina sotto il profilo dei parametri edilizi e della tutela delle colture agricole locali;
 - i) la rappresentazione del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali;
 - j) la precisazione e la modificazione non sostanziale delle aree sciabili, nei limiti consentiti dal piano urbanistico provinciale;
 - k) l'indicazione delle fasce di rispetto stradali e cimiteriali, nel rispetto delle norme in materia;
 - l) l'individuazione delle aree soggette a piano attuativo e le eventuali priorità per la loro

- approvazione;
- m) l'eventuale individuazione di beni d'uso civico che richiedono un mutamento della destinazione d'uso, ai fini della verifica di compatibilità di tale mutamento prevista dalle disposizioni provinciali in materia di usi civici;
 - n) ogni altra indicazione demandata al piano regolatore generale dal piano urbanistico provinciale e dal piano territoriale della comunità o dalle leggi di settore, purché non sia in contrasto con quanto riservato al piano territoriale della comunità dalla legislazione vigente.

3 bis. L'individuazione delle aree ai sensi del comma 3, lettera d bis), tiene conto del numero di immigrati regolarmente residenti nel territorio comunale.

4. Se il comune intende utilizzare tecniche pianificatorie ispirate a principi di perequazione urbanistica, il piano regolatore generale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione e della compensazione urbanistica, in coerenza con gli articoli 53 e 55.

5. Il piano regolatore generale è costituito dai seguenti elementi essenziali:

- a) la relazione illustrativa e relativi allegati;
- b) la struttura cartografica;
- c) le norme di attuazione.

6. La relazione illustrativa riporta in un apposito allegato la rendicontazione urbanistica prevista dall'articolo 6."

Nota all'articolo 2

- L'articolo 31 della legge urbanistica provinciale 2008, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 31

Adozione del piano regolatore generale

1. Preliminarmente all'avvio del procedimento di adozione del piano regolatore generale, il comune pubblica un avviso, indicando gli obiettivi che intende perseguire, su un quotidiano locale è, per trenta giorni, nell'albo pretorio del comune, nel sito internet del comune o nel sito internet del Consorzio dei comuni trentini. Nel periodo di pubblicazione chiunque può presentare proposte non vincolanti, a fini meramente collaborativi. Il comune può prevedere ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione.

2. Decorso il periodo di pubblicazione previsto dal comma 1, il comune elabora il progetto di piano, tenendo conto degli eventuali accordi tra soggetti pubblici e privati previsti dall'articolo 30. Per l'elaborazione del progetto di piano il comune può avvalersi dei dati conoscitivi del sistema informativo ambientale e territoriale (SIAT) e del supporto della struttura provinciale competente in materia di urbanistica; inoltre può organizzare appositi confronti istruttori con le strutture provinciali competenti per gli aspetti concernenti la pericolosità, la mobilità e l'assetto idrogeologico e forestale.

2 bis. Prima dell'adozione preliminare prevista dal comma 3, l'individuazione nel progetto di piano delle aree per l'edilizia destinata al culto ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera d bis), è sottoposta a referendum in base all'articolo 50 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige), secondo le previsioni dello statuto comunale.

3. Il comune adotta in via preliminare il piano regolatore generale e pubblica l'avviso relativo all'adozione del piano e alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone, con le modalità previste dal comma 1. Contestualmente il comune deposita il piano presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi. Il piano è trasmesso tempestivamente alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio e, se è stato approvato il piano territoriale della comunità o il relativo stralcio, alla comunità.

4. Nel termine previsto dal comma 3 chiunque può presentare osservazioni sul piano nel pubblico interesse. Entro venti giorni dal medesimo termine il comune pubblica nel sito internet del comune o nel sito internet del Consorzio dei comuni trentini l'elenco degli articoli delle norme

di attuazione del piano interessati dalle osservazioni pervenute e una planimetria con l'indicazione delle parti di territorio oggetto di osservazioni. Contestualmente alla pubblicazione le osservazioni pervenute sono messe a disposizione del pubblico presso gli uffici comunali. Nei successivi venti giorni chiunque può presentare ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni pubblicate dal comune. I termini previsti da questo comma sono perentori.

5. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio verifica la coerenza del piano regolatore adottato con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità o con i relativi stralci, se approvati; inoltre acquisisce i pareri delle altre strutture o amministrazioni interessate dalle scelte pianificatorie, entro novanta giorni dalla data di ricevimento del piano, fatte salve le ipotesi di sospensione previste dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa).

6. Per i fini del comma 5 ed entro il termine perentorio ivi previsto la struttura provinciale competente indice una conferenza di pianificazione cui partecipano il comune proponente, la comunità, nei casi previsti dal comma 3, e le altre strutture, enti e amministrazioni interessati dalle scelte pianificatorie, attraverso rappresentanti legittimati a esprimere la volontà della struttura o dell'ente di appartenenza. La conferenza considera le posizioni espresse e, a seguito della ponderazione degli interessi e della verifica della coerenza del piano regolatore generale rispetto al piano urbanistico provinciale e al piano territoriale della comunità, si esprime con un unico parere conclusivo. I dissensi delle amministrazioni e delle strutture provinciali preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del vincolo e del pericolo idrogeologico, del patrimonio storico-artistico e della tutela della salute e della pubblica incolumità sono resi in forma esplicita nella conferenza. Si considera acquisito l'assenso dell'ente, della struttura o dell'amministrazione che non ha partecipato alla conferenza o il cui rappresentante non ha espresso definitivamente nella conferenza la volontà della struttura o dell'amministrazione rappresentata.

7. Il comune modifica il piano regolatore generale per adeguarlo alle prescrizioni e alle indicazioni di carattere orientativo contenute nel parere adottato ai sensi del comma 6, e decide in merito alle osservazioni pervenute in relazione ai contenuti del piano approvato preliminarmente, apportando al piano le conseguenti modifiche e garantendo comunque la coerenza con il parere espresso dalla conferenza.

8. Il comune procede all'adozione definitiva del piano nel termine perentorio di centoventi giorni dalla ricezione del parere espresso ai sensi del comma 6, senza un nuovo deposito. La deliberazione di adozione definitiva è motivata anche in relazione alle osservazioni pervenute e non accolte. La mancata adozione definitiva del piano entro il termine previsto comporta l'estinzione di diritto del procedimento.

9. Il comune trasmette il piano alla Giunta provinciale per la successiva approvazione."

- L'articolo 50 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, dispone:

"Art. 50

Referendum popolare

1. Gli statuti comunali prevedono il ricorso al referendum popolare riguardante materie di competenza comunale.

2. Il consiglio comunale approva, entro il termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie previste dalla presente legge, le modalità del procedimento del referendum, della consultazione e dell'iniziativa popolare. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare non può superare il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale; tale numero non può comunque essere inferiore a 40. In caso di consultazioni che riguardino una frazione o circoscrizione, il numero di sottoscrizioni richiesto non può superare il 10 per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale residenti nella frazione o circoscrizione interessata.

3. Le sottoscrizioni previste dal comma 2 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990,

n. 53 e successive modificazioni.

4. Nello statuto comunale può essere previsto che ai referendum, consultazioni e iniziative popolari abbiano diritto di voto anche i cittadini del comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali del rispettivo comune."

Nota all'articolo 3

- L'articolo 31 della legge urbanistica provinciale 2008, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 58

Standard urbanistici

1. La Giunta provinciale può determinare, per zone territoriali omogenee, i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e dai confini di proprietà, nonché i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, che devono essere osservati dagli strumenti di pianificazione territoriale e dai relativi piani attuativi.

1 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti indirizzi e criteri per l'eventuale fissazione da parte degli strumenti di pianificazione territoriale comunale di standard per la realizzazione, nell'ambito di nuove aree residenziali o di aree a destinazione pubblica, di parchi-gioco, giardini e piccoli orti nonché di parcheggi e depositi per biciclette⁽³⁴⁾.

2. La Giunta provinciale determina i limiti e i rapporti di cui al comma 1, previo parere della CUP. Se il parere della CUP non perviene entro sessanta giorni dalla richiesta la Giunta provinciale approva egualmente gli standard. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta provinciale continuano ad applicarsi le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 41 quinquies, nono comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica).

2 bis. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questo comma la Giunta provinciale, sentita la CUP, stabilisce i criteri d'individuazione e i rapporti massimi tra le aree destinate agli insediamenti residenziali e le aree individuate in base all'articolo 29, comma 3, lettera d bis), tenendo conto, in particolare:

- a) della presenza in aree contermini di edifici aventi finalità di culto appartenenti alla Chiesa cattolica o ad altre confessioni religiose che hanno firmato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, che devono distare almeno 1000 metri dalle aree in questione;
- b) della presenza di accessi stradali adeguatamente dimensionati e di spazi destinati a parcheggio in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda degli edifici destinati al culto;
- c) della presenza di adeguate opere di urbanizzazione."



OSSERVAZIONI TECNICHE

DISEGNO DI LEGGE 10 ottobre 2014, n. 49/XV

- Proponente:** consiglieri Maurizio Fugatti e Claudio Civettini (Lega Nord Trentino)
- Titolo:** Integrazioni della legge urbanistica provinciale 2008: disposizioni in materia di edilizia destinata al culto
- Materia:** urbanistica (4.1.)
- Competenza legislativa:** in materia di urbanistica la competenza primaria prevista dall'art. 8, n. 5 dello statuto speciale è più ampia di quella concorrente sul governo del territorio, attribuita dalla costituzione alle regioni ordinarie (in proposito vedi le sentenze della corte costituzionale 450/2006 e 303/2007); i limiti alle competenze previste dallo statuto, però, sembrano derivare sempre più dall'applicazione di competenze esclusive dello stato derivanti dalla costituzione (specialmente con riguardo all'ordinamento civile - sentenze 114/2012, 6/2013, 134/2014 - e ai livelli essenziali delle prestazioni - sentenze 164/2012 e 203/2012)
- Precedenti normativi:** in materia si segnalano solo alcune proposte; oltre a quelle riportate nel fascicolo di documentazione si ricorda, con riguardo alla nostra provincia, il d.d.l. n. 58 del 2004, respinto dal consiglio provinciale nella XIII legislatura. In alcuni cantoni svizzeri e Laender austriaci, inoltre, ci sono delle norme che limitano, in qualche misura, la costruzione di edifici religiosi "distanti dalla tradizione costruttiva locale" (vedi ad esempio, in Carinzia, il regolamento sugli standard architettonici dell'8 marzo 2011)
- Altri riferimenti:**
- la struttura provinciale competente in materia è il servizio urbanistica e tutela del paesaggio
 - il disegno di legge ricade nelle competenze dell'assessorato alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali, edilizia abitativa

ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA (art. 97 bis del regolamento interno)

a) Conformità del disegno di legge ai principi costituzionali e statutari

- 1) Il trattamento differenziato delle confessioni religiose che non hanno sottoscritto intese con lo stato ai sensi dell'art. 8 della costituzione, previsto dal disegno di legge, è questione delicata dal punto di vista del rispetto dei principi contenuti negli articoli 3 e 19 della costituzione. D'altro canto, su una differente condizione di partenza (riconoscimento della personalità giuridica: vedi la deliberazione della giunta regionale veneta n. 2438 del 2006) ha fatto perno, altrove, la previsione di qualche differenziazione sul versante dei contributi relativi agli edifici di culto. Qualche problema potrebbe sorgere anche dalla previsione di un referendum obbligatorio (art. 2 del disegno di legge), data la sua interferenza con la sfera di autonomia dei comuni e con le competenze regionali in materia. Sull'una e sull'altra questione potrebbe essere utile un approfondimento in commissione.